

Estratto dal *Bollettino ufficiale del 26 febbraio 2021*

(Testo completo aggiornato al 1° gennaio 2023, Foglio ufficiale del 6 dicembre 2022)

Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche

Campo di applicazione

Art. 1

Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

Importo del salario minimo

Art. 2

¹Salari orari minimi di base:

- personale non qualificato	fr. 19.57
- personale qualificato	fr. 21.99
- impiegati di commercio:	
- impiegato generico	fr. 20.36
- impiegato operativo	fr. 22.02
- impiegato responsabile	fr. 25.00

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Validità

Art. 5

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche. Il contratto ha una validità di 3 anni.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri